



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.35

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Consiglio di Stato ordinanza n. 583 del 4 febbraio 2022 - Obbligo vaccinale personale sanitario.

Cari Presidenti,

Si ritiene opportuno segnalare che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 583/2022 ha affermato che **in tema di obbligo vaccinale per il personale sanitario “deve ritenersi assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, degli utenti della sanità pubblica e privata...”**. Il Consiglio di Stato ribadisce che le misure inerenti il contrasto alla pandemia non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari e che il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica, specie in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione, ove adottato, non ha funzione sanzionatoria e non pregiudica in alcun modo il rapporto di lavoro. I giudici richiamano, infatti, la giurisprudenza costituzionale la quale ha chiarito che **“la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (Corte Cost. n. 258/1994, n. 307/1990, n. 5/2018)”**.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della fattispecie in esame si allega il testo integrale dell'ordinanza indicata in oggetto (All.n.1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. 1
MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582